

## Attività venatoria illecita del cacciatore in possesso di licenza e attività di bracconaggio in assenza di licenza (a proposito del furto venatorio)

Cass. Sez. III Pen. 28 gennaio 2015, n. 3930 - Teresi, pres.; Mengoni, est.; De Augustinis, P.M. (conf.) - M.G., ric. (Annulla senza rinvio Trib. Brescia 12 marzo 2014)

*Il reato di furto è stato espressamente escluso soltanto nei casi circoscritti dalla prima parte dell'art. 30 e da tutto l'art. 31 della l. 11 febbraio 1992, n. 157. Ne consegue che il reato di furto aggravato di fauna selvatica è ancora oggi configurabile, pur nel regime della legge n. 157 del 1992, con riferimento al caso in cui l'apprensione o il semplice abbattimento della stessa siano opere di persona non munita di licenza di caccia.*

(Omissis)

### FATTO

1. Con sentenza del 12 marzo 2014, il Tribunale di Brescia applicava a M.G. - ai sensi dell'art. 444 c.p.p. - la pena di un mese e venti giorni di arresto in ordine ai reati di cui alla l. 11 febbraio 1992, n. 157, art. 30, comma 1, lett. *b*) e *h*), in essi assorbite le contestazioni di cui all'art. 544 *ter* c.p. e art. 624 c.p., art. 625 c.p., nn. 2 e 7; allo stesso, in particolare, era contestato di aver esercitato la caccia con mezzi non consentiti - in particolare, con archetti in legno e metallo a scatto - su specie protette, quali due pettirossi, così uccisi.

2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, deducendo - con unico motivo - l'erronea applicazione delle norme contestate, in uno con la legge n. 157 del 1992, art. 21, comma 1, lett. *n*), con conseguente applicazione di sanzione non conforme a legge. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto il «furto venatorio» assorbito nella fattispecie di cui alla legge n. 157 del 1992, mentre avrebbe dovuto procedere in senso contrario, atteso che l'imputato era privo di licenza di caccia e, pertanto, non destinatario della legge in oggetto; ancora, l'illecita apprensione degli uccelli sarebbe avvenuta con modalità tali da provocare loro maltrattamenti *ex* art. 544 *ter* c.p., reato anch'esso erroneamente ritenuto assorbito nella contravvenzione *sub* *a*).

Il giudice, quindi, avallando la proposta di patteggiamento, avrebbe applicato una pena non conforme a legge; avrebbe, cioè, assorbito le fattispecie più gravi di cui ai capi *b*) e *c*) in quella contravvenzionale, anziché ritenere più grave il furto aggravato e, in esso, se del caso, assorbire il duplice reato *ex* capo *a*).

### DIRITTO

3. Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha già avuto occasione di affermare (Sez. IV, n. 34352 del 24 maggio 2004, Peano, rv. 229.083) che la legge n. 157 del 1992 non esclude in via assoluta l'applicabilità del cosiddetto «furto venatorio», prevedendo, al contrario, tale esclusione soltanto in relazione ai casi specificamente previsti dagli artt. 30 e 31, che però non esauriscono tutte le ipotesi di apprensione della fauna vietate da altri precetti contenuti nella legge stessa. Ed invero, la norma che proibisce l'applicazione del «furto venatorio» è l'art. 30, comma 1, n. 3, il quale recita: «Nei casi di cui al comma 1 (dell'art. 30, n.d.r.) non si applicano gli artt. 624, 625 e 626 c.p.»; analoga previsione è poi contenuta nell'art. 31, con riguardo alle sanzioni amministrative. Se ne deduce, quindi, che il reato di furto è stato espressamente escluso soltanto nei casi circoscritti dalla prima parte dell'art. 30 e da tutto l'art. 31 in questione, e cioè quelli riguardanti il cacciatore munito di licenza che viola la stessa e caccia di frodo; per contro, il bracconiere senza licenza - come risulterebbe il M., giusta capo *c*) - non rientra nelle citate previsioni, né in altre specifiche, sì che il furto venatorio appare ancora applicabile a suo carico, atteso che la fauna resta pur sempre patrimonio indisponibile dello Stato (citata legge, art. 1) e permangono intatti, dunque, i presupposti giuridici del «furto venatorio».

Questa conclusione, peraltro, risulta avvalorata anche da ulteriori previsioni contenute nella stessa legge n. 157 del 1992. L'art. 12, in primo luogo, afferma (comma 1) che «l'attività venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla presente legge»; di tal che (comma 6), «la fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata». Ancora, l'art. 32, nello stabilire le sanzioni accessorie alla sentenza di condanna definitiva (o decreto penale di condanna esecutivo) per una delle violazioni di cui all'art. 30, comma 1, prevede - tra le altre - la sospensione, la revoca o la esclusione definitiva dalla concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia.

Ne consegue, quindi, che il reato di furto aggravato di fauna ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato è ancora oggi configurabile, pur nel regime della legge n. 157 del 1992, con riferimento al caso in cui l'apprensione o il semplice abbattimento della stessa siano opera di persona non munita della licenza medesima.

Ciò premesso, il Tribunale di Brescia ha erroneamente ritenuto il delitto di furto aggravato (e la fattispecie di cui all'art. 544 *ter c.p.*) assorbite nelle contravvenzioni di cui al capo *a*), così disattendendo il principio di diritto appena menzionato. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza, con restituzione degli atti allo stesso Tribunale.

*(Omissis)*

## Attività venatoria illecita del cacciatore in possesso di licenza e attività di bracconaggio in assenza di licenza (a proposito del furto venatorio)

1. La Suprema Corte, nella sentenza in commento, mette in risalto la differenza fra attività venatoria illecita e attività di bracconaggio ai fini della esclusione della esimente degli artt. 30 e 31 della legge n. 157/92, secondo i quali «nei casi di cui al comma 1 dell'art. 30 non si applicano gli artt. 624, 625 e 626 c.p.» ed analoga esclusione è prevista dall'art. 31, comma 5, della stessa legge per le sanzioni amministrative. E prosegue: «Si deduce, quindi, che il reato di furto sia stato espressamente escluso soltanto nei casi circoscritti dalla prima parte dell'art. 30 e da tutto l'art. 31 in questione e cioè quelli riguardanti il cacciatore munito di licenza che violi la stessa e cacci di frodo, mentre il bracconiere senza licenza non rientra in questa prima parte dell'art. 30 ed in tutto l'art. 31 e non rientra in nessuna altra previsione specifica e dunque il furto venatorio appare *ancora applicabile* a suo carico, perché la fauna resta pur sempre patrimonio indisponibile dello Stato (art. 1, legge cit.) e restano intatti i vecchi presupposti giuridici del “furto venatorio”. Donde la conclusione: «Il reato di furto aggravato di fauna ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato, dunque, secondo la suddetta tesi è ancora oggi applicabile nel regime della legge n. 157 del 1992 con riferimento al caso in cui l'apprensione o il semplice abbattimento della fauna sia opera di persona non munita di licenza di caccia»<sup>1</sup>. L'atto di caccia (legittimo), infatti, rappresenta un modo di acquisto della proprietà a titolo derivativo<sup>2</sup>.

Il tema non ha perso di attualità, come dimostra la sentenza n. 3930, che ha ragionato in questi termini: dal momento che, secondo l'art. 12, comma 1, «l'attività venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla presente legge; di tal che la fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata (comma 6)». Il cacciatore che incorra in una delle violazioni dell'art. 30, comma 1 – che prevede la sospensione, la revoca o la esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia – non consuma «il reato di furto aggravato di fauna ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato», che è ancora oggi configurabile, pur nel regime della legge n. 157/92, con riferimento al caso in cui «l'apprensione o il semplice abbattimento della stessa siano opera di persona non munita della licenza medesima». Di qui l'annullamento della sentenza del Tribunale di Brescia «che aveva erroneamente ritenuto non sussistere il delitto di furto aggravato (per la fattispecie dell'art. 544 *ter* c.p.) assorbiti nelle contravvenzioni di cui al capo *a*), così disattendendo il principio di diritto appena menzionato»<sup>3</sup>.

Fattispecie diversa è quella riconducibile alla violazione dell'art. 724 *bis* c.p. attuativo della direttiva 2008/99/CE, che punisce chi uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale protetta «salvo che il fatto non costituisca più grave reato», così non pregiudicando la possibilità di contestare il c.d. «furto venatorio» a carico di chi, in mancanza di abilitazione venatoria, si impossessi di fauna selvatica<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Il testo virgolettato riproduce il nostro contributo apparso su *Giur. agr. amb.*, 1993, 581 ss., con il titolo *Furto venatorio ovvero il ritorno di un fantasma*

<sup>2</sup> Così P. CENDON, *La tutela della fauna selvatica*, in *personaedanno.it*, 2006, 10 che spiega: «(...) pur nell'oggettiva incertezza giuridica della soluzione, appare preferibile la soluzione consistente nella individuazione dell'apprensione dell'animale cacciato come attività che determina *ipso facto* la transizione del diritto di proprietà *ope legis* dallo Stato al cacciatore, piuttosto che la soluzione che finisce per qualificare l'atto di apprensione medesimo come unico caso di attività del privato idonea di per sé sola ad obliterare la qualità di bene pubblico all'oggetto dell'impossessamento».

<sup>3</sup> La sentenza si legge in *Lexambiente*, 20 febbraio 2015. In termini analoghi si era espressa Cass. Sez. V Pen. 30 aprile 2012, n. 25728, C.C., in *Riv. pen.*, 2012, 1113 e Cass. Sez. IV Pen. 11 agosto 2004, n. 34352, Peano, ed a., in *Dir. giur. agr. amb.*, 2005, 114.

<sup>4</sup> Così si è pronunciato il Tribunale di Torino 24 novembre 2011, in *Giur. mer.*, 2011, 691.

2. L'inciso appena trascritto dimostra la consapevolezza della perdurante titolarità statale della fauna selvatica e dunque la sussistenza del presupposto giuridico del furto, pur se il contesto normativo è cambiato. Per la verità, il legislatore parla di concessione dello Stato data con la licenza di caccia: affermazione sostenibile, anche se non è pacifica la tesi concessoria in luogo di quella autorizzatoria, specialmente nel confronto con il porto d'armi che è pacificamente una autorizzazione di pubblica sicurezza. A ben vedere porto d'armi e licenza di caccia, pur essendo momenti concettualmente distinti, si unificano nella seconda sì che le vicende che interessano la licenza di caccia refluiscono sul porto d'armi. Non importa se il linguaggio normativo indugia ambigualmente sulla licenza di caccia, che evoca il porto d'armi, quale tipica autorizzazione di polizia; ma per licenza di caccia la legge intende, a volte, la licenza di pubblica sicurezza, cioè l'autorizzazione di polizia; a volte la licenza di caccia, cioè la concessione per l'abbattimento della selvaggina di proprietà dello Stato<sup>5</sup>. Si tratta di una distinzione risalente alla legge n. 968/77, ma vale soprattutto per la legge n. 157/92, dove si fa espressa menzione della licenza di caccia come di una «concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla presente legge» (art. 12, comma 1). E non di meno è stato affermato il contrario. Affrontando la situazione giuridica soggettiva del cacciatore si riconosce che «l'evoluzione normativa e la nuova qualificazione della fauna selvatica, hanno notevolmente inciso sulla definizione della situazione giuridica in ragione principalmente degli interessi in conflitto, pubblici o privati, collettivi o individuali»<sup>6</sup>.

Non condividiamo questa conclusione. Non dal 1992, infatti, il regime della caccia è cambiato; bensì dal 1978, con la legge n. 968/77, quando per la prima volta la fauna selvatica è stata ascritta al patrimonio indisponibile dello Stato: donde una nozione di licenza di caccia nuova. E cambia, stante l'incomprensione diffusa circa il nuovo statuto giuridico della fauna selvatica, per effetto di una esplicita definizione della licenza di caccia nei termini sopra trascritti (art. 12, comma 1, legge n. 157/92): che non è – si badi – una mera puntualizzazione giuridica di un legislatore perplesso, ma l'approdo di una evoluzione, culturale prima che giuridica, dello stesso prelievo venatorio assunto a modo di acquisto della proprietà della fauna abbattuta in quanto oggetto di un atto di caccia legittimo nella misura in cui si adegua alle scelte di pianificazione faunistico-venatoria: sia in termini di prelievo (appuntamento) che di divieto, secondo una innovativa idea di *caccia programmata* e non più soltanto di *caccia controllata* della legge n. 968 del 1977.

In questo quadro il prelievo di fauna selvatica è acquisto a titolo derivativo e non originario<sup>7</sup>.

3. Su questi connotati essenziali la dottrina qui segnalata non concorda e ripropone tale quale la conclusione a cui era pervenuta unanimemente la dottrina nel regime del T.U. n. 1016 del 1939<sup>8</sup>. All'origine sta il rifiuto della doppia natura della licenza di caccia quale si è venuta delineando a seguito

<sup>5</sup> Ci permettiamo di rinviare per queste puntualizzazioni alla nostra *Introduzione alla legge-quadro sulla caccia. Stato e Regioni di fronte ai problemi di protezione della fauna*, Firenze, 1980, 102 ss.

<sup>6</sup> Così N. LUCIFERO, *La caccia e a tutela della fauna selvatica*, in L. COSTATO - E. ROOK BASILE - A. GERMANÒ (a cura di), *Trattato di diritto agrario*, Torino, 2011, vol. I, che prosegue: «E pur riconoscendo che l'atto di caccia rappresenta un modo legittimo di apprensione dell'animale selvatico e di acquisto della proprietà su di esso, si afferma che l'acquisto della proprietà avviene a titolo originario, non derivativo. Si che l'abilitazione della caccia avrebbe i caratteri tipici delle autorizzazioni abilitative, risultato di un procedimento dichiarativo, in quanto si propone di determinare un accertamento tecnico sull'idoneità del soggetto a svolgere l'attività di caccia ed ha carattere preventivo». E conclude: «Non sussiste alcuna discrezionalità nel riscontro dell'istanza del privato e di eventuali pubblici interessi da tutelare. Peraltro, il legislatore ha innovato il previgente sistema, retto dal T.U. del 1939, ove il rilascio del porto d'armi da parte degli organi di polizia aveva un contenuto di apprezzamento discrezionale delle garanzie di non pericolosità del soggetto richiedente».

<sup>7</sup> Contrariamente a quel che afferma l'Autore appena citato secondo cui «l'acquisto della proprietà della selvaggina in capo all'individuo avviene a titolo originario e non derivativo» (*ibidem*). Sul punto per il carattere derivativo si veda P. CENDON, *op. et loc.*, cit.

<sup>8</sup> Che ha avuto il proprio autorevole interprete in F. CIGOLINI *Il Diritto di caccia nella legislazione statale e regionale*, Milano 1959, p.155 ss, sul presupposto della fauna selvatica quale *res nullius* e della caccia quale diritto (di libertà individuale, come precisava R. ALESSI, in *Enc. dir.*, V, Milano, 1959, v. *Caccia*, 750) o diritto pubblico subiettivo non patrimoniale (E. EULA, in *Noviss. Dig. it.*, II, Torino, 1958, v. *Caccia*, 638).

delle due leggi (n. 968/77 e n. 157/92) ed, in particolare, della seconda in cui il legislatore ha dettato la nozione di caccia distinguendo nettamente, come si è appena visto, i due profili. In questo senso l'art. 22 legge n. 157/92 già nel titolo distingue la licenza di porto di fucile per uso di caccia dall'abilitazione all'esercizio venatorio. La prima implica accertamenti e valutazioni tipici della pubblica sicurezza<sup>9</sup>; la seconda è materia di esame e attiene alla idoneità dell'aspirante all'esercizio dell'attività venatoria.

Nell'apparato sanzionatorio degli artt. 30 e 31 della legge n. 157 non si fa menzione delle norme di p.s. che disciplinano il rilascio del titolo di polizia e che costituiscono una normativa a sé stante.

Ne esce confermato il rilievo che l'acquisto della proprietà della fauna selvatica non è più a titolo originario, ma derivativo. Nella prima ipotesi la nascita della situazione giuridica soggettiva è connessa alla iniziativa del soggetto interessato (come l'apprensione, *alias*, abbattimento); nella seconda ipotesi, invece il diritto viene incardinato in capo al (nuovo) titolare, in quanto sia oggetto di alienazione, trasmissione, successione al titolare. Gli acquisti derivativi muovono da vicende modificative del rapporto giuridico, a differenza degli acquisti a titolo originario che si determinano in dipendenza di una relazione giuridica. Nell'intento di inquadrare la concessione amministrativa alla luce dell'evoluzione dell'istituto – rispetto all'idea che presuppone un potere pubblicistico il cui esercizio produce un effetto accrescitivo in capo al destinatario – la dottrina più recente ha delineato il connotato specifico di tutte le concessioni, vale a dire la limitatezza delle posizioni concessorie rispetto alle aspirazioni: concezione questa pertinente alla caccia come definita dall'art. 12, comma 1. Sono noti, infatti, i limiti di fruizione di una risorsa pubblica per sua natura non inesauribile, secondo il paradigma dell'art. 1, comma 2, della legge n. 157: «l'esercizio dell'attività venatoria è consentito *purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica* (...)».

Come si vede la concessione, pur nel suo contenuto accrescitivo delle posizioni soggettive del concessionario, impone limiti severi alla fruizione privata. Spetta allo Stato, in quanto titolare della fauna selvatica (e alle Regioni in quanto destinatarie delle funzioni di gestione della stessa e magari ad una associazione venatoria in quanto concessionaria *ex lege* della gestione dei territori<sup>10</sup>) esercitare il controllo necessario perché il patrimonio faunistico non sia depauperato da una fruizione eccessiva o sregolata, anche per le responsabilità assunte dallo Stato italiano nei confronti della comunità internazionale ed (in particolare) europea. A questo riguardo la concessione ai privati – astrattamente illimitati (ma notoriamente in irrefrenabile diminuzione) – postula una preventiva valutazione delle condizioni perché il prelievo possa essere esercitato: valutazione rimessa alle Regioni attraverso gli strumenti della pianificazione faunistico-venatoria e dei calendari venatori, e sempre che sia compatibile con l'indice di densità venatoria (minima) fissato dal Ministro delle politiche agricole (art. 14, comma 4, legge n. 157/92). L'amministrazione «dischiude appunto temporaneamente questa dimensione che nei margini definiti dalla concessione, sarebbe altrimenti preclusa al cittadino "incrementandone" la dotazione giuridica (in termini talora di diritti, ovvero di legittimazione a svolgere prestazioni, a "sfruttare" economicamente e gestire funzionalmente beni e servizi, a gestire poteri, ad esercitare facoltà e così via»<sup>11</sup>.

Nell'ampia gamma di facoltà e di poteri riconducibili alla concessione amministrativa, pertanto, c'è posto per l'attività venatoria dell'art. 12: una attività che la legge n. 157 disciplina nel senso di un prelievo regolato in modo che si conservi (e magari si incrementi) la consistenza del patrimonio faunistico quale risorsa fondamentale dell'ambiente di cui è parte integrante, secondo le linee tracciate dalla Corte costituzionale nelle numerose occasioni di scrutinio della legittimità delle leggi regionali

---

<sup>9</sup> Si veda il titolo I, capo IV, del T.U.L.P.S. intitolato «delle armi»: comma 1: «la licenza di porto di fucile per uso di caccia è rilasciata in conformità delle leggi di pubblica sicurezza».

<sup>10</sup> E il caso della Federazione nazionale della caccia rispetto ai territori della Regione Trentino-Alto Adige: Cass. Sez. I Civ. 28 ottobre 1988, n. 5856, in *Giust. civ. Mass.*, 1988, 10, nonché Cass. Sez. I Civ. 16 maggio 1990, n. 4269, *ivi*, 1990, 5, citate da P. CENDON.

<sup>11</sup> Così F. FRACCHIA, v. *Concessione amministrativa*, in *Enc. dir. Annali*, I, Milano 2007, 258 ss., anche per le precedenti notazioni identificative della moderna nozione di concessione

attuative della legge n. 157/92<sup>12</sup>.

Non ignoriamo l'originario atteggiamento minimalista della dottrina amministrativa che, all'indomani della legge n. 968/77, rifiutava di considerare l'effetto acquisitivo contenuto nel primo articolo della legge n. 968/77 circa la proprietà indisponibile dello Stato sugli animali selvatici, preferendo parlare di *patrimonio statale in senso morale e non in senso economico*<sup>13</sup>; scettica era altra dottrina, anche perché «la possibilità di un'occupazione avente per oggetto *res alicuius* non rappresenta certamente una novità o una sorpresa per il nostro ordinamento giuridico»<sup>14</sup>.

4. Tale approccio minimalista è stato superato dalla giurisprudenza che, sulla scorta della dichiarazione di proprietà statale della fauna selvatica della legge n. 968/77, ragionava di proprietà giuridicamente rilevante e quindi idonea, in caso di comportamenti venatori vietati (di apprensione e di abbattimento), a realizzare il reato di furto aggravato. Il secondo legislatore (n. 157/92)<sup>15</sup>, nel ribadire la proprietà indisponibile della fauna selvatica, ha introdotto l'esimente degli artt. 30 e 31 rispetto agli artt. 624, 625 e 626 c.p. per le infrazioni della legge n. 157/92 – tanto contravvenzionali quanto amministrative – per i (soli) cacciatori che si rendano colpevoli di caccia *di frodo*, ferma restando la responsabilità per furto per atti di *bracconaggio*. «Ne consegue – conclude la decisione in commento – che il reato di furto aggravato è ancora oggi configurabile, pur nel regime della legge n. 157, con riferimento al caso in cui l'apprensione o il semplice abbattimento della stessa siano opera di persona non munita di licenza».

La Suprema Corte pertanto ripropone il tema della proprietà statale indisponibile, a fronte della quale è difficile indulgere alle titubanze della dottrina amministrativa espresse all'esordio dell'art. 1 della legge n. 968/77. La legge n. 157/92, infatti, rimarca il carattere derivativo dell'acquisto della proprietà della fauna (legittimamente) abbattuta in quanto ha il proprio titolo nella concessione dello Stato e pertanto elimina quel margine di opinabilità suscitato dalla legge precedente (fors'anche per la sua dirompente novità), rispondendo in maniera chiara al problema che (a seconda delle sensibilità) solleticava i giudici penali a contestare il delitto di furto aggravato anche a carico di cacciatori muniti di licenza.

5. Le considerazioni svolte ci portano a ribadire la nostra adesione alla sentenza in commento ed in particolare all'affermazione secondo cui il reato di furto è stato espressamente escluso soltanto nei casi circoscritti dalla prima parte dell'art. 30 e dall'art. 31 della legge n. 157, cioè quelli riguardanti il cacciatore bensì munito di licenza, ma che caccia *di frodo*; mentre il bracconiere senza licenza non rientra nelle previsioni citate, sì che il furto venatorio continua ad essere applicabile a suo carico, atteso che la fauna selvatica è pur sempre patrimonio indisponibile dello Stato e restano fermi i presupposti giuridici del «furto venatorio».

Innocenzo Gorlani

<sup>12</sup> Da ultimo Corte cost. 12 dicembre 2013, n. 303, in *Giur. cost.*, 2013, 4855.

<sup>13</sup> Così A.M. SANDULLI, *Manuale di diritto amministrativo*, Napoli, 1989, XV ed., 759 per il quale le specie selvatiche da *res nullius* erano diventate in un certo senso *res communes omnium*; in senso generale per i beni del patrimonio naturale M.S. GIANNINI, *Difesa dell'ambiente e del patrimonio naturale e culturale*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1971, 1122 *passim*.

<sup>14</sup> Così il commento alla legge n. 968/77 di P. CENDON, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1979, 447 ss., spec. 468 s., che faceva il caso delle api sciamanti sul fondo altrui, degli animali mansueti sfuggiti al loro proprietario, dei conigli, pesci o colombi passati ad un'altra conigliera, peschiera o colombaia (artt. 824-926 c.c.). Lo stesso Autore parla ora di acquisto a titolo derivativo (v. *supra*, nota 6).

<sup>15</sup> Parliamo del legislatore non in termini impersonali: primo estensore e tenace assertore dei principi enunciati nelle due leggi, a cominciare dagli artt. 1 di entrambe, nonché degli artt. 30, comma 4 e 31, comma 5 della legge n. 157/92, è stato l'on. Giacomo Rosini, prematuramente scomparso.